



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DRAGO, GAUDIANO, DI MICCO, LICHERI, MARINELLO, Giuseppe PISANI, ANASTASI, FENU, MOLLAME, NATURALE, LOREFICE, TRENTACOSTE, CORBETTA, L’ABBATE, LANNUTTI, LEONE, PAVANELLI e ANGRISANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2020

Deleghe al Governo per la riforma del *welfare* familiare

ONOREVOLI SENATORI. - Inverno demografico è il termine coniato dai sociologi per esprimere il progressivo ed inesorabile processo di invecchiamento della popolazione.

Gli studiosi lanciarono per la prima volta l'allarme verso la fine degli anni Ottanta, sottolineando come i Paesi dell'Europa occidentale rischiarono un suicidio demografico in mancanza di interventi in grado di invertire il pericoloso *trend* di invecchiamento della popolazione che si stava consolidando.

Il fenomeno era impietosamente confermato dalle rilevazioni statistiche che aggiornavano al rialzo, anno dopo anno, l'età media della popolazione.

Gli studiosi ammonivano come il mancato processo di rinnovamento generazionale costituisca un fattore ancora più critico dell'invecchiamento della popolazione perché solo un Paese che si rinnova può sostenere il crescente peso economico e previdenziale della popolazione che invecchia.

L'Italia, in tale contesto, non solo non fa eccezione ma è, anzi, tristemente nelle posizioni di vertice di questa tutt'altro che invidiabile classifica.

Il nostro è fra i Paesi al mondo con il livello più basso di nuovi nati ed ha una popolazione fra le più anziane, con un tasso di fecondità che ha raggiunto il *record* negativo che oscilla tra l'1,33 e l'1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione superiore a 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico.

Gli studi evidenziano come la nascita di ogni nuovo figlio produca un significativo effetto benefico sull'economia del Paese, poiché costituisce un importante fattore di stimolo alla produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura e alla crescita del bambino e del futuro cittadino, con un'incidenza complessiva sul prodotto

interno lordo stimata in circa 35.000 euro annui per ogni nuovo nato.

Eppure nei giovani di oggi a mancare non è certo il desiderio di natalità.

Secondo una ricerca condotta da Eurobarometro, l'Italia è uno dei Paesi dell'Unione europea in cui si registra il maggiore *gap* fra fecondità desiderata ed effettiva. Le aspettative di procreazione si collocano su un tasso atteso di 2,19 figli per madre, contro un valore effettivo, come già detto, di 1,33.

Finalmente, dopo anni di battaglie, campagne informative e di sensibilizzazione condotte sul tema da associazioni, enti, studiosi e singoli cittadini, sono finalmente chiari a tutti i pericoli che derivano dal continuo declino della natalità nel nostro Paese.

Eppure, nonostante la presa di coscienza della gravità della situazione e le dichiarazioni di impegno più o meno solenni da parte della politica, si fatica a trovare, nell'esperienza recente, interventi che abbiano affrontato in modo organico e sistematico il tema.

Il presente disegno di legge delega il Governo ad adottare più decreti legislativi aventi singolarmente l'obiettivo di incidere positivamente su specifici aspetti della vita delle famiglie e, congiuntamente, quello di assicurare alle stesse un complesso coordinato di norme più attente alle loro esigenze, al fine ultimo di « accompagnare » le coppie che desiderano avere uno o più figli, incoraggiandole verso questa prospettiva, permettendo loro di guardare al futuro con maggiore serenità, dedicando le dovute attenzioni alla crescita dei figli.

Allo scopo di perseguire tali obiettivi, si è realizzato un variegato programma di interventi, declinato nei diciassette articoli del presente disegno di legge di delegazione, il cui contenuto viene di seguito brevemente esposto.

L'articolo 1 delega il Governo a riordinare i cicli scolastici, anticipando di un anno il completamento della scuola secondaria. Ciò al fine di anticipare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e contribuire a limitare il diffuso fenomeno dell'ingresso anticipato alla scuola dell'obbligo, anche alla luce delle possibili implicazioni negative sul processo di crescita e sviluppo delle capacità cognitive e relazionali del bambino. A tal fine occorre ribadire come sia opportuno valorizzare la scuola dell'infanzia, che mette in campo interventi mirati ad attività di prescrizione, prelettura e precalcolo, quindi di stimolo ai processi logici, di organizzazione spazio-temporale, eccetera, propedeutici alla formazione di base del futuro alunno. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, « concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria » (articolo 2 della legge 28 maggio 2003, n. 53).

L'articolo 2 delega il Governo ad intervenire sulla disciplina in materia di assegnazione delle cattedre vacanti, introducendo meccanismi che diano ai docenti di ruolo collocati in regioni diverse da quella in cui risiede il nucleo familiare di provenienza la possibilità di rientrare nella regione di origine. Il processo, oltre a migliorare le condizioni di vita dei docenti interessati, consentirà la riagggregazione dei nuclei con un conseguente miglioramento dell'armonia familiare. Una coppia serena genera figli sereni. Un insegnante equilibrato e felice, trasmette serenità, sicurezza e fiducia in sé stessi e nel futuro.

Con l'articolo 3 il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla reintroduzione nell'ordinamento scolastico della figura del vicario del dirigente, una figura solo formalmente superata dalla riforma del 2015, rimasta, nella sostanza, sempre presente e con un ruolo chiave nel sistema scolastico.

L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato come tale figura sia indispensabile per il buon funzionamento degli istituti. In molti casi il carico di impegni affidati al vicario ha portato lo stesso a non poter, di fatto, svolgere attività didattica. Pertanto si chiede di riconoscere dignità professionale ad una figura « ibrida », che attualmente è deputata a svolgere due mansioni: quella dell'insegnante, da un lato, e del vicepresidente, dall'altro. Alla luce di ciò sarebbe opportuno predisporre concorsi pubblici per ricoprire il ruolo di vicario, generando così circa 8.000 cattedre in tutta Italia che, unitamente a quelle che si libererebbero per pensionamenti, potrebbero concorrere a quanto indicato nell'illustrazione dell'articolo 2, ovvero al rientro degli insegnanti, nell'immaginario collettivo, identificati come « esodati ». Del resto, anche il decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone la priorità della mobilità sulle assunzioni.

Con l'articolo 4 si delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi aventi lo scopo di estendere l'orario di attività delle scuole primarie e secondarie di primo grado, migliorando la didattica, e offrire alle famiglie maggiore flessibilità nella gestione degli impegni quotidiani.

L'articolo 5 prevede che il Governo emani uno o più decreti legislativi volti a modificare l'attuale disciplina delle astensioni e congedi per maternità e paternità, ampliando la finestra temporale disponibile e incrementando il trattamento economico, in particolare prevedendo la possibilità per entrambi i genitori di astenersi facoltativamente dal lavoro per i primi tre anni del bambino, con

una retribuzione del 60 cento nei primi due anni di vita del minore e del 50 per cento nel terzo anno. In alternativa, i tre anni di astensione possono essere fruiti dal quarto al dodicesimo anno di vita del minore, ma in questo caso è riconosciuta una retribuzione pari al 30 per cento.

L'articolo 6 delega il Governo ad adottare misure finalizzate al potenziamento del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, attraverso alcune linee di intervento individuate fundamentalmente nel potenziamento dell'offerta resa dagli asili nido.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare misure volte a favorire il ricorso al lavoro agile e flessibile allo scopo di agevolare la conciliazione fra le esigenze della famiglia con quelle lavorative, come lo *smart working*.

Con l'articolo 8 si delega il Governo ad adottare misure volte a garantire, nei casi di crisi del rapporto fra i coniugi, il diritto dei figli a crescere in presenza di entrambi i genitori, rendendo effettivo il ricorso a forme di condivisione dell'affido, nonché il diritto dei genitori di essere partecipi della crescita dei propri figli e delle più importanti decisioni che riguardino loro. È previsto altresì l'affiancamento alle famiglie in difficoltà di operatori specializzati, nonché un concreto sostegno, anche economico, mirato a limitare fenomeni di disagio, fornendo gli strumenti conoscitivi necessari per una corretta gestione finanziaria.

Con l'articolo 9 si delega il Governo a sostenere le coppie nella gestione serena della famiglia, nell'educazione dei figli, armonizzando i tempi di lavoro e di cura della famiglia e garantendo loro la massima presenza e vicinanza al nucleo familiare, per limitare altresì lo spopolamento dei piccoli comuni dell'entroterra e delle zone montane.

L'articolo 10 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi di riforma del sistema di calcolo dell'ISEE, al fine di considerare il reddito netto effettivamente a disposizione delle famiglie in luogo di

quello lordo e rimodulare i parametri di calcolo del patrimonio familiare e la scala di equivalenza a favore di alcune categorie di soggetti (famiglie numerose, famiglie con figli in tenera età, nuclei monogenitoriali, diversamente abili).

L'articolo 11 introduce un sistema di tassazione del reddito su base familiare secondo i principi conosciuti come « fattore famiglia ». Il calcolo delle imposte è basato sul reddito complessivamente prodotto dal nucleo familiare, applicando una soglia di esenzione totale (*no-tax area*) determinata in base a caratteri quali-quantitativi del nucleo stesso.

L'articolo 12 prevede l'introduzione, sempre in base a delega governativa, di un sistema di esenzioni dai costi di compartecipazione per l'accesso alle prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) per le famiglie in cui siano presenti almeno tre figli.

L'articolo 13 prevede l'introduzione, in base a delega governativa, di un sistema di esenzioni dalle tasse scolastiche, relative alle scuole di ogni ordine e grado, per le famiglie in cui siano presenti almeno tre figli.

Con l'articolo 14 si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla realizzazione di campagne informative aventi l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, specie i più giovani, sul tema della cura della propria salute e del proprio corpo, in relazione allo specifico rischio che alcuni comportamenti possano causare l'insorgenza di condizioni patologiche in grado di compromettere la possibilità di procreare.

L'articolo 15 delega il Governo a realizzare iniziative informative e formative su temi quali la genitorialità, il bullismo, il *cyberbullismo*, l'educazione affettivo-relazionale e la lotta alla violenza di genere.

L'articolo 16 delega il Governo a regolamentare la figura del mediatore familiare.

Gli articoli 17 e 18 chiudono il testo con le disposizioni finali e finanziarie.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Delega al Governo per il riordino dei cicli scolastici)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dei cicli scolastici di cui alla legge 28 maggio 2003, n. 53, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* la scuola dell'infanzia ha durata triennale e concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare l'effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, contribuendo, soprattutto durante l'ultimo anno di frequenza, con interventi mirati ad attività di prescrizione, prelettura e precalcolo, a stimolare i processi logici e di organizzazione spazio-temporale, propedeutici alla formazione di base del futuro alunno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 legge n. 53 del 2003;

*b)* la scuola di base ha la durata di otto anni e si caratterizza per un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni. Essa si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria;

*c)* la scuola secondaria ha la durata di quattro anni e ha la finalità di consolidare, riorganizzare e accrescere le capacità e le competenze acquisite nella scuola di base, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vo-

cazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

#### Art. 2.

*(Delega al Governo in materia di disposizioni per l'assegnazione delle cattedre vacanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina delle cattedre vacanti in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove cattedre messe a disposizione a seguito di pensionamento siano preventivamente messe a disposizione dei docenti di ruolo collocati in regioni differenti da quella di origine;

b) prevedere che i docenti di ruolo assunti in regioni diverse da quella di residenza esprimano la richiesta di collocamento nella regione di residenza registrandosi al portale appositamente creato dal Ministero dell'istruzione e che, sulla base delle richieste inserite, sia formata una graduatoria basata su criteri selettivi che tengono conto del numero dei figli, dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio del docente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

### Art. 3.

*(Delega al Governo in materia collaboratori del dirigente scolastico)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di collaboratori del dirigente scolastico di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la reintroduzione, in ogni istituto scolastico, della figura del vicario e facente funzione del dirigente scolastico;

b) prevedere che il vicario abbia il compito di coadiuvare il dirigente scolastico nell'assolvimento delle funzioni dirigenziali con autonomia operativa, ma nel rispetto degli atti di indirizzo emanati e degli obiettivi assegnati dal dirigente stesso;

c) prevedere la possibilità che il vicario, su decisione del dirigente scolastico, sia esonerato dalle attività di insegnamento;

d) prevedere, al fine di garantire l'adeguatezza dell'organico preposto all'insegnamento, che possano essere indette procedure concorsuali per il reclutamento di nuove unità;

e) applicare alle cattedre che si liberino a seguito dell'attuazione della delega di cui



al presente articolo della disciplina di cui all'articolo 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

#### Art. 4.

##### *(Delega al Governo in materia di orario prolungato nella scuola)*

1. Al fine di conseguire un miglioramento dell'offerta formativa, contribuendo al potenziamento delle cattedre disponibili e quindi alla redistribuzione delle risorse umane sul territorio nazionale, creando al contempo condizioni di maggiore flessibilità nella gestione degli impegni lavorativi dei genitori, o di chi ne fa le veci, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'estensione dell'orario di funzionamento della scuola primaria, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e della scuola secondaria di primo grado, di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, in base al seguente principio e criterio direttivo: individuare condizioni favorevoli al fine di estendere e rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'attuazione dell'orario prolungato nella scuola.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza unifi-



cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

3. Le eventuali immissioni a ruolo che si rendano necessarie a seguito dell'attuazione della delega di cui al presente articolo hanno luogo secondo quanto previsto dall'articolo 2.

#### Art. 5.

*(Delega al Governo in materia di congedi dal lavoro)*

1. Al fine di garantire adeguate misure a sostegno della genitorialità, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di congedi dal lavoro di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che il diritto al congedo dal lavoro, totale o parziale, previsto dagli articoli 32 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possa essere esteso fino ad un periodo massimo di tre anni;

b) previsione che il trattamento economico previsto dall'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possa essere elevato dall'attuale 30 per cento al 60 per cento della retribuzione per i primi due anni di vita del bambino e al 50 per cento per il terzo anno di vita del bambino o che, in alternativa, la madre o il padre possano astenersi dal lavoro per un massimo di tre anni, per periodo continuativo o frazionato, dal quarto al

dodicesimo anno di vita del bambino, durante il quale è riconosciuta una retribuzione pari al 30 cento.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

#### Art. 6.

*(Delega al Governo per il potenziamento del sistema territoriale dei servizi socio-educativi)*

1. Al fine di agevolare la conciliazione tra esigenze familiari e impegni lavorativi dei genitori, tenuto conto degli obiettivi auspicati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'elaborazione e l'attuazione di un piano nazionale di sviluppo degli asili nido finalizzato a incrementare la loro diffusione sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno, al fine di garantire una maggiore copertura del servizio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* potenziamento dell'offerta di asili nido, quali servizi pubblici locali a domanda individuale anche se resi da strutture private convenzionate;

*b)* riduzione della contribuzione a carico dell'utenza per i servizi di cui alla lettera *a)*;

*c)* potenziamento e razionalizzazione delle agevolazioni concesse per la frequenza di asili nido privati;

d) potenziamento delle agevolazioni concesse ad aziende private per la realizzazione o l'ampliamento di asili nido aziendali e interaziendali;

e) previsione di misure agevolative che diano alla famiglia, in alternativa al ricorso agli asili nido e ove lo desideri, la possibilità di provvedere direttamente alla crescita e allo sviluppo dei figli nei loro primi anni di età.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

#### Art. 7.

*(Delega al Governo per l'adozione di misure volte a favorire il lavoro agile e flessibile)*

1. Al fine di agevolare la conciliazione tra esigenze familiari e impegni lavorativi dei genitori, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti misure volte a potenziare il ricorso a forme di lavoro agile e flessibile, in base al seguente principio e criterio direttivo: prevedere l'estensione, là dove possibile, di modalità di *smart working*.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

## Art. 8.

*(Delega al Governo per l'adozione di misure volte a garantire l'affido condiviso)*

1. Al fine di garantire l'armonia nel processo di crescita dei figli di coppie di genitori separati o divorziati, di garantire il diritto dei figli di crescere in presenza di entrambe le figure genitoriali e il diritto dei genitori di esercitare la potestà, partecipare alla cura ed educazione e adottare congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per la crescita dei minori, assicurando, nei casi di crisi del rapporto fra coniugi, il massimo grado possibile di compresenza delle figure materna e paterna, di favorire il processo di identificazione e autoconsapevolezza dei figli e limitare fenomeni di disagio minorile, di individuare misure volte a rendere effettivo il ricorso a forme di condivisione dell'affido nonché alla bigenitorialità, tenendo conto della peculiarità delle varie fasi evolutive dei bambini e dei loro desideri, di rivalutare anche la figura del padre come elemento importante della crescita del minore e di limitare l'allontanamento della figura maschile e femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'affiancamento alle famiglie in difficoltà di operatori specializzati, dando concreto sostegno, anche economico, nella realizzazione di interventi funzionali all'obiettivo di recuperare le capacità educative del nucleo familiare di origine e di limitare fenomeni di disagio, fornendo gli strumenti conoscitivi necessari per una corretta gestione finanziaria;

b) modificare le disposizioni sul mantenimento diretto, prevedendo la sospensione del mantenimento del coniuge qualora questi dimostri piena autonomia economica;

c) rivisitare il concetto di alienazione parentale, delimitando la discrezionalità del giudice in materia di affido condiviso, in maniera tale che la gestione del minore avvenga secondo principi di equità e nel rispetto delle necessità del minore, legate all'età.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

#### Art. 9.

*(Delega al Governo per l'adozione di misure volte ad armonizzare i tempi di lavoro e di cura della famiglia)*

1. Al fine di armonizzare i tempi di lavoro e di cura della famiglia, sostenendo le coppie nella gestione familiare serena e nell'educazione dei figli, garantendo loro la massima presenza e vicinanza al nucleo familiare, e di limitare altresì lo spopolamento dei piccoli comuni dell'entroterra e delle zone montane, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere interventi d'urgenza per l'ammodernamento delle infrastrutture territoriali, dei collegamenti stradali, autostradali e ferroviari nonché dell'intera rete di comunicazioni terrestri, marittime e aeree;

b) prevedere investimenti straordinari a sostegno degli enti locali per l'ampliamento e l'ammodernamento delle flotte di trasporto pubblico, nel rispetto della tutela dell'ambiente;

c) prevedere un piano aggiornato secondo i più moderni profili innovativi tecnologici per la rete dei trasporti pubblici e privati, individuando eventuali punti strategici per la realizzazione di nodi di interscambio, al fine di velocizzare i collegamenti, rendendoli più economici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

#### Art. 10.

*(Delega al Governo per la modifica alla disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in luogo del reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti del nucleo fami-

liare, come definito ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, assumere il reddito al netto delle imposte dovute sullo stesso reddito complessivo eventualmente decurtate delle detrazioni spettanti;

b) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, modulare la percentuale da applicare all'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oggi stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto nella misura del 20 per cento, prevedendo almeno tre diversi scaglioni, in funzione della consistenza del nucleo familiare e dell'eventuale presenza, all'interno del nucleo, di soggetti in condizioni di disabilità;

c) ridefinire la scala di equivalenza recata dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, allo scopo di rafforzare le maggiorazioni previste per i nuclei familiari numerosi, con particolare riferimento a quelli in cui siano presenti figli di età inferiore a 5 anni e quelli in cui siano presenti soggetti in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.



## Art. 11.

*(Delega al Governo per la modifica delle norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche recata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* in luogo del reddito prodotto su base individuale, individuare la base imponibile da assoggettare a tassazione quale base imponibile del nucleo familiare;

*b)* determinare la base imponibile del nucleo scomputando dalla somma dei redditi lordi dei componenti una soglia di esenzione fiscale da stabilire in base a caratteristiche del nucleo stesso e in particolare la numerosità dei componenti, il numero di percettori di reddito, il numero dei figli, l'età di questi ultimi, la presenza di studenti e la presenza di soggetti in condizioni di disabilità o non autosufficienza;

*c)* prevedere soglie di esenzione più elevate per i nuclei numerosi, quelli con figli di età inferiore a cinque anni e quelli in cui siano presenti persone con disabilità o non autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

## Art. 12.

*(Delega al Governo in materia di forme di sostegno economico alle famiglie, in ambito sanitario)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione di agevolazioni economiche alle famiglie, nell'ambito delle prestazioni sanitarie, in base al seguente principio e criterio direttivi: prevedere l'esenzione totale dai costi di partecipazione per l'accesso alle prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quando gli assistiti facciano parte di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

3. La riduzione delle entrate regionali derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo è compensata attraverso il maggiore ricorso ai trasferimenti statali.

## Art. 13.

*(Delega al Governo in materia di forme di sostegno economico alle famiglie, in ambito di diritto scolastico)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti ad alleviare il carico economico delle famiglie, derivante dal pagamento delle tasse scolastiche, in base al seguente principio e criterio direttivo: prevedere l'introduzione dell'esenzione totale dalle tasse scolastiche di cui all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in relazione agli studenti che facciano parte di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

#### Art. 14.

*(Delega al Governo per la realizzazione di campagne informative per la tutela della salute)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla creazione di campagne informative volte a sensibilizzare i cittadini, specie i più giovani, sul tema della cura della propria salute e del proprio corpo, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la realizzazione e diffusione di campagne pubblicitarie informative, *online* e *offline*, con l'obiettivo di accrescere la cultura di prevenzione igienico-sanitaria nonché sui pericoli connessi all'assunzione di ogni genere di stupefacente o di alcool e

ad altri comportamenti considerati a rischio, con uno specifico riferimento alla possibilità che tali comportamenti contribuiscano a causare l'insorgenza di condizioni patologiche che possono compromettere la possibilità di procreare;

b) prevedere la realizzazione e diffusione di campagne pubblicitarie informative, *online* e *offline*, con l'obiettivo della conoscenza dei metodi di regolazione naturale della fertilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

#### Art. 15.

*(Delega al Governo per la realizzazione di iniziative informative sulla genitorialità, il bullismo, il cyberbullismo, l'educazione affettivo-relazionale e la violenza di genere)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla realizzazione di campagne informative destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria, in base al seguente principio e criterio direttivo: attuare le campagne informative in forma di corsi, incontri, seminari e ogni altra forma o modalità di divulgazione utile, aventi l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul tema della genitorialità, dei metodi educativi, del rapporto fra genitori e figli, sul bullismo e il

*cyberbullismo* e sul tema della violenza di genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

#### Art. 16.

*(Delega al Governo per la istituzione e regolamentazione della figura del mediatore familiare)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione e regolamentazione della figura del mediatore familiare di cui al secondo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere l'istituzione del ruolo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di mediatore familiare e individuare il soggetto responsabile della tenuta e aggiornamento del suddetto ruolo;

*b)* stabilire i requisiti morali e professionali richiesti per l'iscrizione al ruolo;

*c)* definire le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività, con il quale accertare in particolare il possesso da parte dei candidati di nozioni di diritto, economia, psicologia, pedagogia e sociologia.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della

giustizia, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

Art. 17.

*(Disposizioni finali)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Art. 18.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. In considerazione della complessità ed eterogeneità delle materie trattate, la determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.







€ 2,00